

Consiglio regionale del Piemonte

Deliberazione statutaria.

Pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione). Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione. - "Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1" (Statuto della Regione Piemonte)". Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 27 dicembre 2012 e con seconda deliberazione in data 26 febbraio 2013.

Proposta di legge regionale n. 317.

"Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1".

Art. 1.

(Modifica della denominazione del Titolo II della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. La denominazione del Titolo II della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è sostituita dalla seguente:

"Titolo II Organizzazione e funzioni".

Art. 2.

(Modifica della denominazione del Capo III della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. La denominazione del Capo III della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è sostituita dalla seguente:

"Capo III. Organi e organizzazione del Consiglio regionale".

Art. 3.

(Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è aggiunto il seguente: "2. I Gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale".

3. La rubrica dell'articolo 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è così sostituita: "Organizzazione del Consiglio regionale".

Art. 4.

(Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 dopo le parole "ne dirige l'attività" sono aggiunte le seguenti: "al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del Gruppo stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è aggiunto il seguente: "2 bis. Il presidente del Consiglio regionale assegna alle Commissioni permanenti i provvedimenti per l'esame e approvazione in sede redigente secondo i casi, le modalità e i limiti previsti dal regolamento interno.".

AVVISO

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare, a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione ed ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.